

Presto, la guida completa

## PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE



L'AUTORE: [Noemi Secci](#)



[LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTORE](#)

> [Le Guide](#) Pubblicato il 6 luglio 2017



**Contratti di prestazione occasionale: come registrare lavoratore e utilizzatore, attivare il contratto ed effettuare il pagamento.**

Finalmente operativi i **presto**, i nuovi **contratti di prestazione occasionale**, comunemente noti come nuovi voucher. Non si tratta, in realtà, di nuovi buoni o ticket finalizzati a retribuire i lavori saltuari, ma di veri e propri **contratti di lavoro**, anche se le modalità di attivazione della prestazione e di pagamento ricordano, in parte, la vecchia disciplina dei **voucher**. Assieme ai contratti di

prestazione occasionale diventano operativi anche i **libretti famiglia**, per i datori di lavoro che non sono imprese o professionisti.

Vediamo, in questa breve guida, le istruzioni fornite dall'**Inps [1]** per attivare i presto, comunicare la prestazione lavorativa ed effettuare il pagamento.

### Indice

- [1 Presto e libretto famiglia](#)
- [2 Presto: i limiti delle prestazioni di lavoro occasionali.](#)
- [3 Presto: compensi](#)
- [4 Presto: contributi e assicurazione](#)
- [5 Presto: piattaforma telematica](#)
- [6 Presto: registrazione sul sito Inps di utilizzatori e lavoratori](#)
- [7 Presto: comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale](#)
- [8 Presto: pagamento da parte dell'utilizzatore](#)
- [9 Presto: pagamento Inps](#)

## Presto e libretto famiglia

Innanzitutto, va chiarita la differenza tra presto e libretto famiglia: si tratta delle due diverse modalità di utilizzo delle **prestazioni di lavoro occasionali**.

Il **libretto famiglia**, detto anche Lf, è la modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali per i committenti che non esercitano attività d'impresa o professionale: possono servire, ad esempio, per retribuire **ripetizioni** private, servizi domestici e di assistenza, **babysitting**, e similari, purché saltuari.

Il contratto di prestazione occasionale, detto **presto** o **Cpo**, può essere invece utilizzato dai committenti che esercitano attività d'impresa o professionale: attenzione, però, non tutti i professionisti e le imprese possono utilizzare i presto. Per di più, vi sono dei precisi limiti da rispettare in merito alla retribuzione e alla durata dell'attività lavorativa.

## Presto: i limiti delle prestazioni di lavoro occasionali.

Sulla base delle previsioni della manovra bis **[2]**, la normativa che ha istituito i presto, per attivare le prestazioni di lavoro occasionali devono essere rispettati i seguenti **limiti economici**, riferiti all'anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

- per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Questi importi sono riferiti ai **compensi percepiti** dal lavoratore, ossia **al netto** di contributi Inps, premi assicurativi Inail e costi di gestione.

La **soglia limite**, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell'importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:

- titolari di **pensione** di vecchiaia o di invalidità;
- **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l'università;
- **disoccupati**;
- percettori di prestazioni a **sostegno del reddito**, o del reddito d'inclusione (rei o sia).

Le prestazioni hanno un limite di durata pari a **280 ore** nell'arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il **riposo** giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull'orario di lavoro.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso (o abbia avuto in corso nei **6 mesi precedenti**) un rapporto di lavoro **subordinato** o di **collaborazione** coordinata e continuativa.

Non è inoltre ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato: il superamento della soglia è da verificare con riferimento al semestre che va dall'8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione viene resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). I lavoratori part-time e a chiamata sono computati in proporzione all'orario svolto.

È infine vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- da parte delle imprese dell'**edilizia** e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di **appalti** di opere o servizi;
- in **agricoltura**, salvo specifiche casistiche.

### **Presto: compensi**

Il compenso per i presto è fissato dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in **9 euro** per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a **36 euro**, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera

sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo orario di 9 euro.

### **Presto: contributi e assicurazione**

Il lavoratore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla **gestione separata** dell'Inps, e all'**assicurazione Inail** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I costi relativi a contributi e premi assicurativi sono interamente a carico dell'utilizzatore.

Nel dettaglio:

- i **contributi Ivs** (invalidità vecchiaia superstiti) dovuti alla Gestione separata Inps sono dovuti nella misura del 33%;
- il **premio assicurativo** Inail è dovuto nella misura del 3,5%.  
In pratica, oltre ai 9 euro di compenso orario minimo, il committente paga **2,97 euro** all'Inps e **32 centesimi** all'Inail.

Inoltre paga all'Inps un ulteriore 1% a titolo di oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale.

### **Presto: piattaforma telematica**

La gestione delle prestazioni occasionali, anche per quanto riguarda i pagamenti, è supportata da un'apposita **piattaforma telematica** predisposta dall'Inps, raggiungibile attraverso la sezione del sito Inps "**Prestazioni Occasionali**".

Gli adempimenti telematici relativi alle prestazioni occasionali possono essere effettuati:

- direttamente dall'utilizzatore o dal lavoratore, attraverso l'**accesso alla piattaforma** telematica con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (pin Inps, credenziali spid, carta nazionale dei servizi);
- avvalendosi dei servizi di **contact center** Inps, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore o lavoratore), lo svolgimento delle attività di registrazione o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa; anche in tal caso, sono necessarie le credenziali personali (pin Inps, credenziali spid, carta nazionale dei servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere anche svolte:

- dagli intermediari professionisti (**consulenti del lavoro**, commercialisti, avvocati...);
- dagli enti di **patronato** (per quanto riguarda la registrazione e l'utilizzo del libretto famiglia).

### **Presto: registrazione sul sito Inps di utilizzatori e lavoratori**

Per attivare il prelo, lavoratori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica Inps, **registrarsi preventivamente** al servizio, al seguente indirizzo: "www.inps.it/ prestazioni occasionali". Al momento della registrazione i committenti devono scegliere se accedere al libretto famiglia o al **prelo**. Nel caso scelgano il prelo, sono previsti **tre distinte opzioni**, a seconda della tipologia di utilizzatore:

- pubbliche amministrazioni;
- imprese agricole;
- altri utilizzatori.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i lavoratori devono fornire le **informazioni identificative** necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi.

I lavoratori devono, inoltre, indicare l'**Iban** del conto corrente bancario/postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale l'Inps, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, erogherà il compenso pattuito.

È necessario che il conto corrente, il libretto postale o la carta siano **intestati o cointestati** al lavoratore (ma non è necessario, per provare l'intestazione, consegnare il modello Sr 163, necessario per ottenere le prestazioni previdenziali e di assistenza a carico dell'Inps).

In caso di mancata indicazione dell'Iban, l'Inps eroga il compenso con **bonifico bancario domiciliato** alle Poste.

### **Presto: comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale**

Per semplificare gli adempimenti informativi relativi al prelo, deve essere effettuata una **comunicazione unica** per adempiere agli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno **60 minuti prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;

- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito attraverso la procedura Inps, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri tra le **categorie svantaggiate** (disoccupati, pensionati, studenti etc.) l'utilizzatore deve dichiararlo nella comunicazione.

Se, dopo l'invio della comunicazione, la prestazione non è resa, l'utilizzatore deve effettuare, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la **revoca della dichiarazione** inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del **3° giorno** successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Per tutelare il lavoratore, la piattaforma telematica Inps supporta:

- l'invio al lavoratore, attraverso comunicazione di posta elettronica, sms o servizio My Inps, della **dichiarazione trasmessa** dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;
- l'invio al lavoratore, attraverso comunicazione di posta elettronica, sms o servizio My Inps, dell'eventuale **comunicazione di revoca** della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa; in tal caso, se la prestazione lavorativa è stata effettivamente svolta, il lavoratore può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
- la **conferma**, da parte del lavoratore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della prestazione giornaliera attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps.

### **Presto: pagamento da parte dell'utilizzatore**

L'utilizzatore, per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, deve aver preventivamente alimentato il proprio **portafoglio telematico**, versando la provvista necessaria a coprire compenso e oneri contributivi, assicurativi e di gestione.

Le modalità di versamento utilizzabili sono:

- versamento a mezzo **modello F24 Elementi identificativi** (Elide), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale "CLOC" (valida per i presto); nel campo "elementi identificativi" non deve essere inserito alcun valore e non si possono compensare crediti;
- strumenti di **pagamento elettronico** con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "**pagoPA**" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS, con le credenziali personali dell'utilizzatore; le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasionali ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.  
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell'acquisizione della **comunicazione di prestazione** lavorativa tramite la piattaforma informatica Inps. Se la comunicazione è revocata, l'importo viene riaccreditato nel portafoglio virtuale dell'utilizzatore.

### **Presto: pagamento Inps**

L'erogazione del compenso al lavoratore avviene a cura dell'**Inps**, entro il giorno **15 del mese successivo** a quello di svolgimento della prestazione.

In particolare, l'istituto provvede a consegnare **tutti i compensi** relativi a prestazioni di lavoro occasione rese nell'ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, accreditando le somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore o attraverso bonifico bancario domiciliato alle poste.

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può acquisire il **prospetto paga mensile**, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione Inps/Inail, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.

#### **note**

[1] Inps Circ. n. 107/2017.

[2] Art.54, Co.1, D.L. 50/2017.

**RASSEGNA ARTICOLI PRESTAZIONE OCCASIONALE**

**Nuovi presto**